

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

ARCANGELO DIMAGGIO ODV

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 18,00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Arcangelo Dimaggio ODV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017

Alle ore 18,30 il Presidente dell'associazione Piera Reboli dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario la sig. Lucia Cavanna

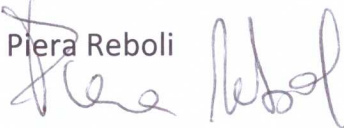
Il Presidente constata la presenza in assemblea di n. 16 soci su un totale di .53 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegare al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni. Alle ore 19,30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

IL PRESIDENTE

Piera Reboli

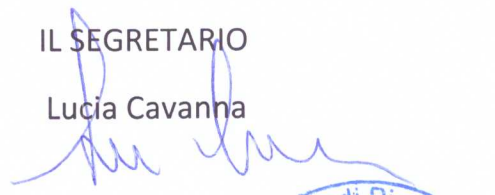


AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
Registrato il 21/06/2022 Serie 3
al n. 1670
Corrisposti € 1.111,00 (€ 1.111,00)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Dett. Pierluigi Noci

IL SEGRETARIO

Lucia Cavanna



STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

ARCANGELO DIMAGGIO - ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche l'Associazione denominata "ARCANGELO DIMAGGIO - ODV", senza fini di lucro, con sede in PIACENZA via CALZOLAI, 82

L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisca fuori dal Comune di Piacenza

La durata dell'Associazione è illimitata.

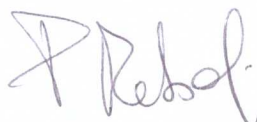
ART. 2 - Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- Interventi e prestazioni sanitarie

particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:

1. Promuovere l'apertura dell'Ambulatorio Arcangelo Dimaggio in collaborazione e integrazione con il SSN e l'amministrazione comunale, assicurando assistenza sanitaria e orientamento socio-sanitario gratuiti e di qualità a coloro cui tale assistenza non è garantita o difficilmente accessibile.
2. provvedere al reclutamento e all'addestramento del personale sanitario medico e infermieristico, del personale addetto al servizio di orientamento dei pazienti verso le strutture pubbliche e i servizi già esistenti, dei mediatori culturali.
3. promuovere e favorire attività di studio e ricerche nel campo della salute dei migranti e persone in stato di bisogno;
4. gestire attività formative nel campo della tutela e della promozione della salute dei migranti;
5. avviare e coltivare nel tempo rapporti di collaborazione con le comunità etniche esistenti e con le organizzazioni già operanti al fine di incrementare proficuamente l'ampiezza e la qualità dell'intervento



6. promuovere l'impegno civile e costruire collaborazioni per garantire l'accessibilità e la fruibilità del diritto alla salute e all'assistenza sanitaria senza esclusioni;
7. sostenere iniziative e percorsi volti a favorire i processi di integrazione e di inclusione sociale
8. Sensibilizzare la conoscenza e comprensione del fenomeno migratorio per la prevenzione di fenomeni di xenofobia e razzismo;
9. promuovere manifestazioni celebrative, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione in relazione agli scopi di cui sopra.

svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza ai terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali.
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e altri beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la

Debel

dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Il bilancio del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nelle attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e di sussidiarietà delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

Nell'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Le eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possano essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

[Firma]

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

La rinnovazione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Le domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

La domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;

La perdita della qualità di socio si verifica anche per esclusione:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, non possono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Piero Rebol

esso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio
ne prende atto nella sua prima riunione utile.

esso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

so receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ate associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

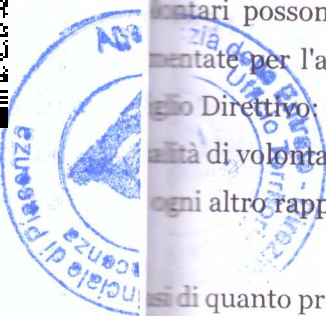
Art. 7 – Volontari

Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in
re della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La retribuzione dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.





I volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al di fuori di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'attività degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9- L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in assemblee ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Alle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa e che sono in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in mancanza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da almeno 15 giorni prima della data della riunione.

non è ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o emissione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'assemblea ordinaria:

- 1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- 3. approva il bilancio;
- 4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5. delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- 6. delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- 7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- 9. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- 10. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Stefano Lebol

deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio non hanno diritto di voto.

Art. 10- Il Consiglio direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 15, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 1 anno e sono eleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

In caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

In caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- 1. nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- 2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3. predispone bilancio o rendiconto;
- 4. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- 5. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- 6. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 7. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se sono presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Dec. Rebel.

so in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono
nti tutti.

ali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti
stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

sidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea
ci stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività
associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

sidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

so di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato
rgano di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice
lente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

sidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità
enza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la
a del suo operato.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

egio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre
ried è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica
durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione,
rispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle
mi del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione
le in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Organo di Controllo

inato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

ano di Controllo, se nominato:

Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;

Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento;

Scena libel.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Assicura che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale deve anche degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di verifica. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o sull'andamento degli affari.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 177/2017.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme vigenti in materia.

Handwritten signature

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

91110720330

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ARCANGELO DIMAGGIO - ODV

TIPO ATTIVITÀ

862100 - SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA CALZOLAI 82

C.A.P.

29121

COMUNE

PIACENZA

PROV.

PC

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

RBLPRI53M44G535W

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

REBOLI PIERA

DATA 21/06/2022

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT PIACENZA